



COMUNE DI LEONFORTE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Deliberazione N. 2 dell' 22.02.2023

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. Individuazione dei criteri per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 12,00 e segg., presso la sede del Comune di Leonforte, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D. P. R del 26 novembre 2020, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Giuseppe Sindona	X	
Dott. Calogero Angelo Nicosia	X	
Dott. Salvatore Sanfilippo	X	

Partecipa alla riunione il Dr. Nicolò Costa, Dirigente del Settore Economico finanziario del Comune di Leonforte, nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/08/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Leonforte;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 21 dicembre 2020 il suddetto decreto è stato notificato al dott. Giuseppe Sindona, al dott. Calogero Angelo Nicosia e al dott. Salvatore Sanfilippo, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Leonforte;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato in data 21/12/2020, come da verbale di pari data;
- con deliberazione n. 1 del 21 dicembre 2020 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell' art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell' Ente;
- con successiva deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle istanze è stato ulteriormente prorogato di 30 giorni;
- con deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2022, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;
- con delibera della Giunta Municipale n. 43 del 15 marzo 2022, esecutiva, l'Amministrazione ha aderito alla modalità semplificata di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - co. 2 - *"L'ente locale dissestato è tenuto... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare... tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4. ..."*;
 - co. 3 - *"L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"*;
 - co. 4 - *"L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento dei debiti assistiti da privilegio"*;
 - co. 7 - *"...È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messa a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti"*;
- l'art. 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, che, introducendo una limitata deroga all'art. 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

Richiamata, altresì, la Circolare del Ministero dell'interno - Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita *"la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero;*

Dato atto che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Ritenuto necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A., ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

Vista la determinazione n. 26 del 5 maggio 2022, con la quale il Dirigente del Settore Economico Finanziario ha dato atto che il fondo iniziale di cassa di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 378/1993, sulla base dell'importo risultante al 31.12.2019, integrato e rettificato rispettivamente dei residui attivi riscossi e dei residui passivi pagati alla data del 31/08/2020 è pari a €. 541.197,17 ed ha successivamente trasferito la somma di €.500.000,00 allo scopo di consentire alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di deliberare il piano di estinzione dei debiti progressi, in corso di quantificazione ed approvazione;

Vista la determinazione n. 02 del 18 gennaio 2023, con la quale il Dirigente del Settore Economico Finanziario - dato atto che il fondo iniziale di cassa di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 378/1993, sulla base dell'importo risultante al 31.12.2019, integrato e rettificato rispettivamente dei residui attivi riscossi e dei residui passivi pagati alla data del 31/08/2020 è pari a €. 68.331,63 – si impegna a trasferire l'ulteriore somma di €.1.500.000,00 allo scopo di consentire alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di deliberare il piano di estinzione dei debiti progressi, in corso di quantificazione ed approvazione;

Vista la disponibilità di cassa, pari ad €. 2.000.000,00 (euro duemilioni) sulla base delle determinazioni n. 26 del 5 maggio 2022 e n. 02 del 18 gennaio 2023 e fatte salve eventuali, tardive, domande di insinuazione alla massa passiva, eventualmente ammissibili tenuto conto dell'impegno già formulato dall'Ente con delibera GM n. 43 del 15.03.2022;

Dato atto che per il finanziamento della massa passiva, l'O.S.L. utilizzerà, altresì, le riscossioni che saranno effettuate sui residui attivi, che saranno trasferiti dall'Ente, debitamente riaccertati, come prescritto dall'art. 9 bis del D.P.R. 378/1993, rubricato: "Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva" che a tal fine dispone che: "L'Ente è tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata ... omissis.....";

Visti

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;
- l'art. 33 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- l'art. 3bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dall'art. 4bis della Legge 25 febbraio 2016, n. 21, che assegna le risorse finanziarie disponibili per l'incremento della massa attiva

della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto.

Ad unanimità di voti favorevoli

Per i motivi di cui al superiore preambolo

DELIBERA

Di procedere alla determinazione dei criteri e delle procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con le seguenti modalità:


1. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva, saranno destinatari di una proposta di transazione, in base all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
2. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva (rilevazione debiti d'ufficio), saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'O.S.L. della documentazione giustificativa della spesa ed attestazione del debito, trasmessa dagli uffici competenti;
3. Gli eventuali crediti vantati dal Comune nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;

Di fissare la percentuale di cui al richiamato art. 258, comma 3, nella misura unica del 60%, limitatamente alla sorte capitale, esclusi quindi interessi e ogni altra partita accessoria, come previsto dalla Circolare F.L. N.28/97, tenuto conto:

- della disponibilità attuale di cassa;
- dei ruoli e/o liste di carico accertate di competenza dell'OSL;
- dei residui attivi che saranno trasferiti dall'Ente, debitamente revisionati, all'OSL;
- dell'anzianità già accumulata dai crediti più recenti di 4 anni;
- dell'eventuali somme da mettersi a disposizione da parte dell'Ente con delibera GM n. 43 del 15.03.2022 contributo richiesto al Ministero dell'Interno per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria ai sensi del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 articolo 16 comma 6 *septies* convertito con modificazione nella legge n. 142/2022;

Per la definizione transattiva dei crediti vantati sarà proposto ai creditori il pagamento nella somma, corrispondente alla percentuale sopra definita, dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva e limitatamente alla sorte capitale (paragrafo 5.3.2 della circolare Finanza Locale 28/1997), tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Fermo restando che i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati e pagati nella misura del 100%;

Il creditore sarà chiamato a transigere sul credito vantato (a mezzo PEC, Raccomandata o invito formale) nel limite dell'importo ritenuto ammissibile, e dovrà accettare entro 15 giorni lavorativi dalla data di consegna della proposta transattiva. In sede di accettazione della proposta di transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi eventuali interessi, e ad azioni legali in corso o future. Decorso infruttuosamente il termine succitato, si procederà all'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4, senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione;



Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributive e fiscali del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti l'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali;

Per il pagamento dei creditori saranno prioritariamente utilizzate le somme provenienti da anticipazione di liquidità o da contributi concessi dallo Stato;

Disporre che prima di formalizzare la proposta di transazione e, in ogni caso, prima di provvedere al pagamento, dovrà essere verificata, a cura del servizio finanziario dell'Ente, l'esistenza di eventuali debiti nei confronti del Comune di Leonforte, sia da parte dei creditori istanti che da parte dei creditori che non hanno avanzato istanza di ammissione, attivando, in caso di riscontro positivo, le opportune iniziative per il recupero del debito, in sede di liquidazione del credito ammesso;

Disporre che, in deroga a quanto sopra, in via prioritaria, saranno effettuati i pagamenti per debiti da lavoro dipendente (poiché non si dà luogo al sotto-procedimento transattivo), che saranno liquidati in ordine cronologico di acquisizione al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. I predetti debiti saranno liquidati soltanto ad avvenuta acquisizione agli atti dell'ufficio che effettua il pagamento, di apposita dichiarazione del creditore attestante di non avere più nulla a pretendere, con riferimento ai crediti oggetto di pagamento, maturati fino alla data di competenza del dissesto (31 dicembre 2019); tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta propedeuticamente alla liquidazione e dovrà essere acquisita a cura dell'ufficio che dispone il pagamento;

Disporre che il pagamento per debiti correlati alle partite vincolate, attribuite alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione con gestione separata, saranno effettuati, previa eventuale definizione transattiva, sentiti i creditori, in deroga al criterio cronologico di presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo, avendo un'autonoma copertura finanziaria;

Disporre che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata saranno oggetto di gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

Disporre che prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare ed attestare l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento;

Di approvare i seguenti allegati:

- schema di proposta di transazione da sottoporre ai creditori riportato nell'Allegato "A", che è parte integrante del presente provvedimento;
- schema di dichiarazione di accettazione della proposta di transazione riportato nell'Allegato "B", che è parte integrante del presente provvedimento;
- schema di comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) riportato nell'Allegato "C", che è parte integrante del presente provvedimento;
- schema di comunicazione del legale rappresentante della ditta/società dei dati significativi relativi alla ditta/società riportato nell'Allegato "D", che è parte integrante del presente provvedimento;

Di dare atto che gli schemi riportati negli allegati, "A", "B", "C" e "D" del presente provvedimento potranno

subire variazioni e/o adattamenti in relazione a specifiche situazioni che dovessero presentarsi.

Di trasmettere la presente deliberazione:

Al Sindaco;

All'Organo di Revisione;


Di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

all'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Leonforte, nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Sindona - Nicosia - Sanfilippo)



Il Segretario verbalizzante

(Costa)





COMUNE DI LEONFORTE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Allegato "A"

Prot. n.

Al _____

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/08/2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Leonforte;

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

con deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2022, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 248, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, i debiti insoluti, che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, dalla data della loro liquidità ed esigibilità e che, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 28/1997, la transazione nei limiti dal 40 al 60 per cento fa riferimento alla sorte capitale dei debiti.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza, seppur parzialmente, le sue aspettative.

Questa Commissione, con provvedimento n. 2 del 22 febbraio 2023, inerente l'individuazione dei criteri per la transazione dei debiti, ha deliberato di offrire ai creditori la percentuale nella misura massima, pari al 60% della sorte capitale del credito.

In riferimento alla istanza della S.V. di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot. n. del _____, (prat. Osl n. _____) con la quale si dichiarava di vantare un credito di euro _____ nei confronti del Comune di Leonforte, questo OSL, dopo aver verificato la fondatezza della pretesa creditoria vantata, ha ritenuto ammissibile alla massa passiva l'importo di euro _____ al netto dell'IVA;

(ovvero: l'ufficio competente ha comunicato alla scrivente Commissione, in assenza di apposita istanza di insinuazione al passivo da parte della S.V., l'esistenza di un credito riferito ad atti e fatti verificatisi alla data del 31 dicembre 2019 nei confronti dell'Ente, derivante da _____ ammissibile alla massa passiva per l'importo complessivo di euro _____ al netto dell'IVA)


Ai sensi del citato articolo 258, questa Commissione, richiamati i criteri per la transazione del debito adottati con la propria deliberazione n. _____ del _____, propone, in via transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di € _____, pari al 60% del debito ritenuto ammissibile, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo straordinario di liquidazione e del Comune di Leonforte, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese o da intraprendere per ottenere il pagamento del credito vantato.

L'importo così determinato sarà pagato, ove previsto, previa verifica della regolarità fiscale e contributiva, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva, debitamente sottoscritta, secondo lo schema allegato alla presente.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Leonforte, sito in Corso Umberto 231, o per raccomandata postale o invio _____ mediante _____ posta _____ elettronica _____ certificata _____ all'indirizzo: protocollo@pec.comune.leonforte.en.-it.

Nel caso di accettazione, sarà cura della S.V. trasmettere, contestualmente, debitamente compilati e sottoscritti, gli allegati "B", "C" e "D", che si inviano in uno alla presente.

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l'Ufficio di supporto della Commissione straordinaria di liquidazione ai numeri telefonici: 0935665139 (Sig. Giancarlo Arena), 0935665110 (Sig.ra Paola Pedalino) da lunedì a venerdì.





COMUNE DI LEONFORTE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Allegato " B "

All'Organo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Leonforte

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA SUI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LEONFORTE

Il/la sottoscritto/a....., nato a _____ il _____,

residente a _____ in via _____ nella qualità di _____

titolare/ rappresentate legale della ditta _____, cod. fiscale _____,
P.I. _____ con sede a _____, PEC _____

dichiara espressamente:

- di accettare la somma di € (_____ /...), di cui alla
proposta transattiva Prot. n. del _____ .. dell'Organo straordinario di liquidazione, al titolo
per cui viene offerta a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti della
Commissione straordinaria di liquidazione e del Comune di Leonforte; - di rinunciare, come in
effetti rinuncia, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive,
esperite o esperibili, per ottenere il soddisfo del credito, le cui spese restano ad esclusivo carico
della parte che le ha sostenute.

La presente ha valore pienamente liberatorio per la Commissione straordinaria di liquidazione e
per il Comune di Leonforte, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere
integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della transazione vantato fino alla
data del 31 dicembre 2019 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo, né ora, né mai.
Dichiara di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico bancario da accreditare secondo le
seguenti coordinate:

BANCA:

IBAN:

Allega:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc.)

Firma del creditore



COMUNE DI LEONFORTE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Allegato " C "

Comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.I. n.187/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n.217/2010)

Il/la sottoscritto/a, _____ nato/a _____ il _____, codice fiscale _____ in qualità di _____ della ditta _____ con Sede legale in _____ partita iva _____, ai fini del pagamento della somma di euro _____ accettata transattivamente

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010:

gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i pagamenti:

Iban:

Istituto:

I dati del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato:

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA:.....

CODICE FISCALE:

RESIDENZA.....

Infine si impegna a comunicare tempestivamente, eventuali variazioni di conto dedicato. Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante.

DATA

FIRMA



COMUNE DI LEONFORTE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 26 novembre 2020, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

Allegato "D"

Oggetto: Dichiarazione del legale rappresentante della ditta/impresa.

..I... sottoscritt..... nato/a a
il....., Codice fiscale.....
in qualità di..... della ditta, con
sede legale in.....,partita IVA codice
fiscale pec:..... tel
..... fax.....

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

DICHIARA

Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_____ per _____ la _____ seguente
attività _____ ed attesta i seguenti dati:

TIPO IMPRESA: _____

CCNL APPLICATO: _____

INAIL: CODICE DITTA _____ P.A.T./SEDE COMPETENTE _____

INPS: MATRICOLA AZIENDA _____ SEDE COMPETENTE _____

CASSA EDILE: MATRICOLA AZIENDA _____ SEDE COMPETENTE _____

Luogo e data

Firma e qualifica del dichiarante